

DELIBERAZIONE 19 LUGLIO 2012
295/2012/R/EEL

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DI INTEGRAZIONE TARIFFARIA, RELATIVE ALL'ANNO 2009, PER LE IMPRESE ELETTRICHE MINORI NON TRASFERITE ALL'ENEL S.P.A., SELIS LAMPEDUSA S.P.A., SELIS LINOSA S.P.A. E SMEDE PANTELLERIA S.P.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 luglio 2012

VISTI:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge 10/91) ed, in particolare, l'articolo 7;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 20 gennaio 1987;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 26 luglio 2000, n. 132/00;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05 (di seguito: deliberazione 288/05);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2008, VIS 6/08;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2009, ARG/elt 73/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 73/09);

- la deliberazione dell'Autorità 15 luglio 2009, ARG/elt 97/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 97/09);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2009, ARG/elt 169/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 169/09);
- la deliberazione dell'Autorità 8 giugno 2010, ARG/elt 84/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 84/10);
- la deliberazione dell'Autorità del 28 settembre 2010, ARG/elt 157/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 157/10);
- la deliberazione dell'Autorità 7 aprile 2011, ARG/elt 43/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 43/11);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2011, AGI 10/11 (di seguito: deliberazione AGI 10/11);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11;
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2012, 100/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 100/2012/R/eel);
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione IV, n. 296 del 2008 (di seguito: sentenza TAR Lombardia 296/08);
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza, 4 aprile 2011, n. 909/2011 (di seguito: la sentenza 909/2011);
- le comunicazioni della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa) relative al procedimento istruttorio per la determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria, per l'anno 2009, delle imprese elettriche minori SELIS Lampedusa S.p.A., SELIS Linosa S.p.A. e SMEDE Pantelleria S.p.A., e, in particolare, la comunicazione 27 marzo 2012 prot. n. 1655 (prot. Autorità n. 9774/A del 29 marzo 2012), la comunicazione 28 marzo 2012 prot. n. 1660 (prot. Autorità n. 10458/A del 3 aprile 2012), la comunicazione 30 marzo 2012 prot. n. 1734 (prot. Autorità n. 10456/A del 3 aprile 2012), la comunicazione 15 maggio 2012 prot. n. 3120 (prot. Autorità n. 14958/A del 17 maggio 2012), la comunicazione 15 maggio 2012 prot. n. 3121 (prot. Autorità n. 14926/A del 17 maggio 2012), la comunicazione 15 maggio 2012 prot. n. 3122 (prot. Autorità n. 15089/A del 18 maggio 2012) e la comunicazione del 18 giugno 2012, prot. n. 4939 (prot. Autorità n. 18811/A del 21 giugno 2012) (di seguito: comunicazione 4939/2012).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 7, comma 3, della legge 10/91 prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi, su proposta della Cassa, stabilisca entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: imprese elettriche minori), l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità, vi è quello di determinare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 100/2012/R/eel, l'Autorità ha rideterminato le aliquote relative agli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 per le imprese SELIS Lampedusa S.p.A., SELIS Linosa S.p.A. e SMEDE Pantelleria S.p.A., tenuto conto:
 - a) del principio enunciato dalla sentenza 909/2011, in merito alla necessità di considerare l'effettivo capitale sociale iscritto a bilancio nel periodo dal 1999 in poi;
 - b) della necessità di correggere l'errore, presente nell'algoritmo di calcolo sinora adottato, per determinare la remunerazione del patrimonio netto, che ne ha comportato la sottostima;
- con la medesima deliberazione, l'Autorità ha, altresì, rideterminato le aliquote relative alle imprese SMEDE Pantelleria S.p.A. e SELIS Lampedusa S.p.A., in coerenza con le modalità di revisione dei costi e dei ricavi attribuiti allo svolgimento del servizio di illuminazione pubblica;
- con riferimento alla sentenza 909/2011, l'Autorità e la Cassa hanno appellato la predetta sentenza con riferimento al motivo di ricorso accolto dal Tar Lombardia, cui pertanto il presente provvedimento non costituisce acquiescenza; conseguentemente, qualora l'appello dell'Autorità e della Cassa fosse accolto dal Consiglio di Stato, la Cassa dovrà rinnovare l'istruttoria, ai fini di una nuova rideterminazione delle medesime aliquote tariffarie.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, l'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta dalla Cassa a titolo di acconto alle suddette imprese è stata ricalcolata, a partire dal 1 gennaio 2009, sulla base dell'aliquota approvata con la deliberazione 100/2012/R/eel;
- l'articolo 7, comma 4, della legge 10/91, inoltre, prevede che "il CIP può modificare l'acconto per l'anno in corso rispetto al bilancio dell'anno precedente (...) qualora intervengano variazioni nei costi dei combustibili e o del personale che modifichino in modo significativo i costi di esercizio per l'anno in corso";
- la deliberazione 288/05 ha riformato il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile, di cui alla deliberazione 182/00;
- ai sensi del comma 3, della deliberazione 288/05, il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto prende come base di riferimento la componente di combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria definitiva relativa all'anno più recente.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la comunicazione 4939/2012, la Cassa ha trasmesso le aliquote calcolate a valle dell'attività istruttoria per la determinazione dell'integrazione per l'anno

2009 spettanti alle imprese elettriche minori SELIS Lampedusa S.p.A., SELIS Linosa S.p.A. e SMEDE Pantelleria S.p.A..

RITENUTO OPPORTUNO:

- determinare le aliquote di integrazione tariffaria, relative all'anno 2009, per le imprese SELIS Lampedusa S.p.A., SELIS Linosa S.p.A. e SMEDE Pantelleria S.p.A. secondo quanto previsto nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento;
- che l'aliquota relativa all'anno 2009 per le imprese elettriche minori oggetto del presente provvedimento si applichi, come nuova aliquota di integrazione provvisoria erogata a titolo di acconto, con decorrenza dall'1 gennaio 2010, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione 288/05

DELIBERA

1. di determinare, ai fini della corresponsione da parte della Cassa dell'integrazione tariffaria spettante alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, nonché ai fini della quantificazione degli eventuali conguagli, le aliquote relative all'anno 2009 per ogni kWh venduto dalle imprese SELIS Lampedusa S.p.A., SELIS Linosa S.p.A. e SMEDE Pantelleria S.p.A., secondo quanto previsto nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
2. di disporre che, per l'anno 2010 e seguenti, la Cassa corrisponda alle imprese elettriche minori SELIS Lampedusa S.p.A., SELIS Linosa S.p.A., SMEDE Pantelleria S.p.A., oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota approvata, tenuto conto di quanto previsto della deliberazione 288/05 e ponendo la componente combustibile del primo bimestre dell'anno 2010 pari alla componente combustibile dell'aliquota relativa all'anno 2009 approvata con il presente provvedimento;
3. il presente provvedimento non costituisce acquiescenza alla sentenza 909/2011. In caso di accoglimento dell'appello promosso dall'Autorità e dalla Cassa avverso la predetta sentenza, la Cassa dovrà avviare, immediatamente, il procedimento per la rinnovazione delle istruttorie finalizzate alla presentazione di una nuova proposta di rideterminazione delle aliquote, di cui ai punti 1 e 2;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

19 luglio 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni